



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Informazione su avvenuta risoluzione di questione di massima di particolare importanza

Rel. n. 69

Roma, 21 marzo 2012

Oggetto: PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - Notifica a mezzo posta - Omesso ritiro del piego da parte del destinatario - Momento perfezionativo - Decorso del termine di dieci giorni di cui all'art. 8 della legge n. 890 del 1982 - Natura - Termine a decorrenza successiva - Configurabilità - Computo - Criteri - Scadenza nella giornata di sabato - Proroga al giorno seguente non festivo - Applicabilità - Fondamento.

Con sentenza n. 1418 del 1° febbraio 2012 le Sezioni Unite di questa Corte (Pres. Vittoria, Rel. Di Palma, P.M. Gambardella – concl. conf., in causa Fallimento Exporter s.r.l. contro Exporter s.r.l., n. Reg. Gen. 18094/09, resa all'udienza dell'8 novembre 2011, n. Reg. Sez. 807/2011), hanno affermato il seguente principio di diritto così massimato da quest'Ufficio:

<<Il termine di dieci giorni di cui all'art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (nel testo di cui al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modifiche, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, applicabile alla fattispecie "ratione temporis") - in base al quale, ove il piego raccomandato depositato presso l'ufficio postale non sia stato ritirato dal destinatario, la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata di cui al secondo comma del medesimo art. 8 - deve essere qualificato come termine "a decorrenza successiva" e, pertanto, computato secondo il criterio di cui all'art. 155, primo comma, cod. proc. civ., cioè escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale. Tale termine deve ritenersi compreso fra quelli "per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza" di cui all'art. 155, quinto comma, cit., con la conseguenza che, ove il "dies ad quem" del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo>>.

Nel caso concreto, si era verificato nel giudizio di merito che il decreto di convocazione per l'udienza di cui all'art. 15, terzo comma, legge fallimentare, era stato notificato al debitore a mezzo posta e il plico non era stato ritirato nei termini di legge; la notificazione, quindi, doveva ritenersi perfezionata, per compiuta giacenza, decorso il termine di dieci giorni di cui all'art. 8, quarto comma, della legge n. 890 del 1982.

Poiché, però, i dieci giorni andavano a scadere il 26 dicembre, giorno festivo, il successivo 27 dicembre era sabato e il 28 domenica, la corte d'appello aveva ritenuto che la compiuta giacenza si fosse perfezionata solo il successivo 29 dicembre, data dalla quale doveva essere conteggiato il termine minimo per comparire di cui al citato art. 15 L.F. In base a questo convincimento, il conteggio del termine di quindici giorni andava a scadere il 13 gennaio successivo, sicché, essendo stata tenuta l'udienza il giorno 12 gennaio, era da ritenere che il termine minimo non fosse stato rispettato.

In questa vicenda del tutto peculiare, le Sezioni Unite erano chiamate a stabilire se, dovendosi procedere all'audizione del debitore ai fini della dichiarazione di fallimento ed essendo stata notificata a quest'ultimo la relativa convocazione a mezzo del servizio postale, qualora il termine di giacenza di dieci giorni previsto dall'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, vada a scadere nella giornata di sabato, esso debba essere o meno prorogato al giorno seguente non festivo, ossia al lunedì; erano, in altre parole, chiamate a decidere se la previsione dell'art. 155, quinto comma, cod. proc. civ., si debba applicare anche alla fattispecie della notifica a mezzo posta perfezionatasi, in assenza di ritiro del plico, dopo il prescritto periodo di giacenza.

Le Sezioni Unite hanno ricostruito le tappe principali dell'evoluzione della giurisprudenza in tale materia, rigettando il ricorso e pervenendo – per quanto qui interessa – a due importanti conclusioni: 1) che il termine di cui all'art. 8, quarto comma, della legge n. 890 del 1982 è a decorrenza successiva e va, perciò, conteggiato con esclusione del giorno iniziale e computo, invece, di quello finale; ciò in quanto la giurisprudenza della Corte è pacifica nell'affermare che lo spostamento in avanti dei termini ai sensi dell'art. 155 cod. proc. civ. non vale per i c.d. termini “a ritroso”, in relazione ai quali si verificherebbe l'effetto paradossale di un accorciamento del termine stesso [v., tra le altre, le sentenze 9 agosto 1973, n. 2281 (rv. 365575), 26 ottobre 1976, n. 3877 (rv. 382555), 7 maggio 2008, n. 11163 (rv. 603013) e 22 luglio 2009, n. 17103 (rv. 610320)]; 2) che tale termine deve ritenersi compreso fra quelli “per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza” di cui all'art. 155, quinto comma, cit., con la conseguenza che, ove il *dies ad quem* del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo. Questo secondo aspetto era, per così dire, quello decisivo, ossia quello che aveva determinato la rimessione alle Sezioni Unite; la sentenza, sul punto, riconosce con chiarezza la natura di atto processuale anche alla notifica del ricorso tramite il servizio postale, con la conseguenza inevitabile dell'applicabilità della proroga in caso di scadenza del termine nel giorno di sabato (e ciò anche se gli uffici postali sono, di regola, aperti nella mattinata di quella giornata, per cui il ritiro di un plico è, in astratto, certamente possibile).

La sentenza in commento enuncia anche un secondo principio di diritto – sul quale non c’era stata alcuna rimessione ma che pure era necessario in relazione alla vicenda – secondo cui il termine di cui all’art. 15, terzo comma, della legge fallimentare – nel testo risultante dall’art. 2, comma 4, del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, ed applicabile alla fattispecie *ratione temporis* – deve essere qualificato come termine dilatorio e “a decorrenza successiva” e computato, secondo il criterio generale di cui all’art. 155, primo comma, cod. proc. civ., escludendo il giorno iniziale (data di notificazione del ricorso introduttivo e del relativo decreto di convocazione) e conteggiando quello finale (data dell’udienza di comparizione).

I magistrati addetti al settore civile sono invitati a dare notizia della massima sopra indicata con riguardo ai ricorsi in cui dovessero assumere rilevanza le questioni in essa affrontate.

(Red. Francesco M. Cirillo)

Il direttore aggiunto
(Ulpiano Morcavallo)